



**Comune di Pavullo nel Frignano**  
Provincia di Modena

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 64 DEL 26/05/2022**

**Oggetto: ISTITUZIONE CON REGOLAMENTAZIONE AREA DI SOSTA CAMPER SU VIA MARCHIANI PRESSO PINETA DI MEZZO E MODIFICA DELLE TARIFFE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL CENTRO URBANO.**

L'anno 2022 addì 26 del mese di maggio alle ore 15:30, in modalità mista ai sensi del c. 3, art. 4 del Regolamento della Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

VENTURELLI DAVIDE	Sindaco	Assente
PIACENTINI CLAUDIA	Vice Sindaco	Presente
CORNIA DANIELE	Assessore	Presente in video conferenza
MONTI ALESSANDRO	Assessore	Presente
PIETROLUONGO ANGELA	Assessore	Presente in video conferenza
SARGENTI ALICE	Assessore	Presente in video conferenza

Presenti N. 5 Assenti N. 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dr. COVILI FABRIZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PIACENTINI CLAUDIA in qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto: ISTITUZIONE CON REGOLAMENTAZIONE AREA DI SOSTA CAMPER SU VIA MARCHIANI PRESSO PINETA DI MEZZO E MODIFICA DELLE TARIFFE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL CENTRO URBANO.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 20/01/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 4 del 20/01/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 5 del 27/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022 – 2024 – parte finanziaria;
- l'art. 7 comma 1 lett. f) del Nuovo codice della strada D. Lgs n. 285 del 30.04.1995 stabilisce: " Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco:.....f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane";
- nel territorio comunale sono state istituite diverse zone di sosta a pagamento ai sensi della predetta norma;
- il Comune di Pavullo nel Frignano è proprietario di un'area attrezzata per le auto caravan in Marchiani all'interno della Pineta di Mezzo e che detta area è tuttora destinata ad Area per attrezzature spazi collettivi (V-Verde pubblici);

Considerato che:

- la suddetta aree all'interno della Pineta di Mezzo è finalizzata principalmente a favorire ed incentivare l'attività turistica, valorizzazione del territorio e promozione sociale;
- l'Amministrazione ritiene opportuno adeguare le tariffe dei parcheggi a pagamento come individuati nell'ordinanza n. 111/2003;

Richiamati:

- l'art.15 della L.R. n°16/2004-Aree Attrezzate per la Sosta Temporanea;
- l'art. 41 della L.R. n°16/2004- Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero;
- l'Ordinanza n. 111 del 04.06.2003 con la quale si individuano tra l'altro i posteggi a pagamento (parcheggi blu) come di seguito riportati:
  - a) Via Giardini dall'intersezione con Piazza Montecuccoli all'intersezione con Via Mercato/ dall'intersezione con Via Mercato all'intersezione con Via Parenti lato sinistro;
  - b) Via Mercato dall'intersezione con Via Manni all'intersezione con Vicolo Scaletta lato sinistro;
  - c) Piazza Montecuccoli l'intero tratto;
  - d) Piazza Cesare Battisti l'intero tratto;
- le tariffe in vigore attualmente per i parcheggi a pagamento (parcheggi blu) nelle aree di sosta sopra riportati sono le seguenti:  
Tariffa oraria : € 0,80

Tariffa minima: € 0,20 corrispondente a 15 minuti

la tariffazione viene applicati nei giorni feriali e festivi dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00;

le monete accettate dai parcometri sono da € 0,20 a € 2,00

Ritenuto pertanto opportuno:

- modificare le tariffe dei parcheggi a pagamento (parcheggi blu) individuati nelle area di sosta sopra riportate nell'ordinanza n. 111/2003 come segue:
  - a) Tariffa oraria : € 1,00
  - b) Tariffa minima: € 0,20 corrispondente a 15 minuti
  - c) Tariffa massima giornaliera: € 8,00
  - d) la tariffazione viene applicati nei giorni feriali e festivi dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00;
  - e) le monete accettate dai parcometri sono da € 0,05 a € 2,00
- istituire l'area di sosta camper individuata come da documentazione fotografica posta in atti della presente;

Considerato che per gli anni 2022-2023 si rende necessario disciplinare, in via sperimentale, l'area di sosta camper nel seguente modo:

1 - L'area è adibita a sosta autocaravan;

2 - L'area è dotata di impianto per lo scarico delle acque grigie, di erogazione acqua e di energia elettrica;

3 - La sosta è consentita solo nell'area adibita, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione per raduni, manifestazioni o altro;

4 - L'area di sosta non è custodita, l'Amministrazione Comunale non rispondono di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area;

5 - La sosta all'interno dell'area camper è permessa agli autocaravan, così come definiti dall'art.54 c.1 lettera m) del D. Lgs. n.285/1992: "... veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente..", per "sosta" si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada;

6 - L'accesso all'area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli o rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda) o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori; è ammesso l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e dell'Amministrazione Comunale. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, presenti all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario;

7 - L'accesso all'area di sosta ed ai servizi è subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe di seguito riportate;

8 - Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico;

9 - La sosta all'interno dell'area è permessa per un periodo massimo di 72 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi nel rispetto di quanto previsto dalla L.R dell'Emilia Romagna n.16 del 28.042004, l'accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada;

10 - E' vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, o deposito di materiali all'esterno dei veicoli;

11 - All'interno dell'Area Camper è vietato:

- ❖ sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli;
- ❖ altresì v sostare in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.



- ❖ lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
- ❖ l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
- ❖ il gioco con palloni od oggetti da lancio;
- ❖ la circolazione di cani privi di guinzaglio;
- ❖ il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi;
- ❖ la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso;
- ❖ l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area;
- ❖ utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure tenere accese dette apparecchiature all'interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne.
- ❖ lasciare animali incustoditi all'interno del camper in modo da metterne a rischio l'incolumità;
- ❖ l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato dal Gestore dell'area camper alle Autorità per gli interventi di loro competenza;
- ❖ danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper.
- ❖ modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune.

12- Durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio.

13- Gli utenti possono:

- ❖ procedere all'approvvigionamento dell'acqua e allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto;
- ❖ prelevare acqua dall'apposita presa presente presso il punto carico/scarico all'interno dell'area, mediante tubazioni idonee all'adduzione, e convogliarla negli appositi serbatoi dei veicoli purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.
- ❖ Utilizzare energia elettrica dall'apposita presa presente presso il punto carico all'interno dell'area, mediante tubazioni idonee all'adduzione.

14 - L'utilizzo dell'acqua è consentito per soli scopi igienico-sanitari ed alimentari.

15 - Gli utenti devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, dell'area di carico/scarico delle acque grigie nonché del blocco servizi in ragione del loro uso;

16 - Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

17 - Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. n. 285/1992.

18 - Nei veicoli parcheggiati nell'area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione.

19 - I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.

20- I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, conigli, ecc...), hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali;

21 - E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello consentito

22 - In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

23 - Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi in



sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

24 - Con il ritiro della ricevuta di pagamento, il pagamento e con il parcheggio del mezzo, l'utente dell'area di sosta accetta integralmente le disposizioni del presente disciplinare e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.

25 - Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente atto, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.

26 - La violazione del presente disciplinare, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.

27 - L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente atto e nelle leggi ivi richiamate, è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale;

28 - Le tariffe di seguito riportate sono esposte in modo ben visibile all'ingresso del parcheggio e pubblicate nel sito internet comunale. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta avviene con modalità in seguito comunicate;

29 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia rinviando in particolare ai seguenti testi normativi:

- ❖ Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- ❖ Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
- ❖ L. R. n. 16/2004
- ❖ Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente atto, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate;

Ritenuto inoltre necessario procedere:

- ad approvare le tariffe da applicarsi per la sosta camper nel corso della gestione temporanea sperimentale 2022-2023 e che le stesse sono comprensive di sosta, scarico delle acque grigie, erogazione acqua ed energia elettrica nella misura di:

- ❖ € 5,00 per 12 ore (tariffa minima);
- ❖ € 8,00 ogni 24 ore;

- disporre che per il pagamento della sosta nell'area camper potranno essere utilizzati i seguenti metodi di pagamento:

- \* Sistema PagoPA presente sul sito istituzionale dell'ente tra i versamenti spontanei;
- \* Bonifico bancario sul conto di tesoreria dell'Ente;
- \* Pagamento presso i parcometri posizionati in centro storico;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge;

Con voti unanimi, legalmente resi;



## DELIBERA

- 1) di modificare le tariffe dei parcheggi a pagamento (parcheggi blu) individuati nelle area di sosta riportate nell'ordinanza n. 111/2003 come segue:
  - a) Tariffa oraria : € 1,00
  - b) Tariffa minima: € 0,20 corrispondente a 15 minuti
  - c) Tariffa massima giornaliera: € 8,00
  - d) la tariffazione viene applicati nei giorni feriali e festivi dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00;
  - e) le monete accettate dai parcometri sono da € 0,05 a € 2,00
  
- 2) istituire l'area di sosta camper individuata come da documentazione fotografica posta in atti della presente;
  
- 3) di approvare per gli anni 2022-2023 il disciplinare in via sperimentale per l'area di sosta camper di seguito riportato:
  - 1 - L'area è adibita a sosta autocaravan;
  - 2 - L'area è dotata di impianto per lo scarico delle acque grigie, di erogazione acqua e di energia elettrica;
  - 3 - La sosta è consentita solo nell'area adibita, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione per raduni, manifestazioni o altro;
  - 4 - L'area di sosta non è custodita, l'Amministrazione Comunale non risponde di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area;
  - 5 - La sosta all'interno dell'area camper è permessa agli autocaravan, così come definiti dall'art.54 c.1 lettera m) del D. Lgs. n.285/1992: "... veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente..", per "sosta" si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada;
  - 6 - L'accesso all'area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli o rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda) o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori; è ammesso l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e dell'Amministrazione Comunale. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, presenti all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario;
  - 7 - L'accesso all'area di sosta ed ai servizi è subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe di seguito riportate;
  - 8 - Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico;
  - 9 - La sosta all'interno dell'area è permessa per un periodo massimo di 72 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi nel rispetto di quanto previsto dalla L.R dell'Emilia Romagna n.16 del 28.04.2004, l'accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada;
  - 10 - E' vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, o deposito di materiali all'esterno dei veicoli;
  - 11 - All'interno dell'Area Camper è vietato:
    - ❖ sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli;
    - ❖ altresì v sostare in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.
    - ❖ lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
    - ❖ l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;



- ❖ il gioco con palloni od oggetti da lancio;
- ❖ la circolazione di cani privi di guinzaglio;
- ❖ il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi;
- ❖ la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso;
- ❖ l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area;
- ❖ utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure tenere accese dette apparecchiature all'interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne.
- ❖ lasciare animali incustoditi all'interno del camper in modo da metterne a rischio l'incolumità;
- ❖ l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato dal Gestore dell'area camper alle Autorità per gli interventi di loro competenza;
- ❖ danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper.
- ❖ modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune.

12- Durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio.

13- Gli utenti possono:

- ❖ procedere all'approvvigionamento dell'acqua e allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto;
- ❖ prelevare acqua dall'apposita presa presente presso il punto carico/scarico all'interno dell'area, mediante tubazioni idonee all'adduzione, e convogliarla negli appositi serbatoi dei veicoli purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.
- ❖ Utilizzare energia elettrica dall'apposita presa presente presso il punto carico all'interno dell'area, mediante tubazioni idonee all'adduzione.

14 - L'utilizzo dell'acqua è consentito per soli scopi igienico-sanitari ed alimentari.

15 - Gli utenti devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, dell'area di carico/scarico delle acque grigie nonché del blocco servizi in ragione del loro uso;

16 - Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

17 - Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. n. 285/1992.

18 - Nei veicoli parcheggiati nell'area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione.

19 - I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.

20- I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, conigli, ecc...), hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali;

21 - E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello consentito

22 - In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

23 - Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere



rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

24 - Con il ritiro della ricevuta di pagamento, il pagamento e con il parcheggio del mezzo, l'utente dell'area di sosta accetta integralmente le disposizioni del presente disciplinare e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.

25 - Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente atto, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.

26 - La violazione del presente disciplinare, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.

27 - L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente atto e nelle leggi ivi richiamate, è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale;

28 - Le tariffe di seguito riportate sono esposte in modo ben visibile all'ingresso del parcheggio e pubblicate nel sito internet comunale. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta avviene con modalità in seguito comunicate;

29 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia rinviando in particolare ai seguenti testi normativi:

- ❖ Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- ❖ Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
- ❖ L.R. n. 16/2004
- ❖ Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente atto, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate;

4) di approvare le tariffe da applicarsi per la sosta camper nel corso della gestione temporanea sperimentale 2022-2023 e che le stesse sono comprensive di sosta, scarico delle acque grigie, erogazione acqua ed energia elettrica nella misura di:

- \* € 5,00 per 12 ore (tariffa minima);
- \* € 8,00 ogni 24 ore;

5) di disporre che per il pagamento della sosta nell'area camper potranno essere utilizzati i seguenti metodi di pagamento:

- \* Sistema PagoPA presente sul sito istituzionale dell'ente tra i versamenti spontanei;
- \* Bonifico bancario sul conto di tesoreria dell'Ente;
- \* Pagamento presso i parcometri posizionati in centro storico;

6) di incaricare i servizi competenti dell'adozione dei provvedimenti successivi.

-----  
Successivamente,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi, legalmente resi,



## **DELIBERA**

di dare Immediata Eseguità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.



Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Vice Sindaco  
PIACENTINI CLAUDIA

Il Vice Segretario  
COVILI FABRIZIO

